



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Paolo Lacchini, Luca Reina

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corgi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarengi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato  
a questo numero**  
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,  
Chiara Lamoure, Marco Pavoni,  
Luisa Pieralli

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ONLINE  
sul sito: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)  
[servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

**Chiuso per la stampa il 5.06.2025**

# RATIO AGRICOLTURA

*Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare*

## Sommario 6/2025

**Editoriale** - Relazione tra esenzione Imu ed iscrizione Inps **3**

**Notizie in breve** **4**

## Diritto e fisco

**Imposte dirette**

- Applicazione degli ISA 2025 in agricoltura **8**
- Rivalutazione terreni e partecipazioni nel modello Redditi 2025 **13**
- Compilazione del quadro RD in agricoltura **15**
- Dichiarazione dei redditi 2025 per i terreni agricoli **21**

## Gestione amministrativo-contabile

**Scritture contabili** - Diritto annuale Camera di Commercio 2025 imprese agricole **25**

## Agricoltura e credito

**Agevolazioni**

- Bonus Zes Unica nel modello Redditi **27**
- Domanda unificata 2025 **29**
- Incentivo nuove imprese a tasso zero per imprese agricole **33**
- Contributo per la copertura degli interessi passivi **35**

# Focus

|                   |                 |    |
|-------------------|-----------------|----|
| Prodotti agricoli | - Latte vaccino | 37 |
|-------------------|-----------------|----|

# Rubriche

|            |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| Attualità  | - Notizie dalle Regioni           | 41 |
| Scadenario | - Adempimenti mese di giugno 2025 | 43 |

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)  
Posta elettronica: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

#### *Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

**ANES**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA  
PERIODICA SPECIALIZZATA

# COMPILAZIONE DEL QUADRO RD IN AGRICOLTURA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 32, 56 e 56-bis. 32 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - L. 5.12.1985, n. 730 - Art. 5 L. 30.12.1991, n. 413

Il quadro RD del modello Redditi deve essere compilato ogni qualvolta si debba dichiarare il reddito secondo i criteri forfetari. Nello specifico **l'utilizzo è riservato all'attività di allevamento di animali e/o a quelle dirette alla produzione di vegetali** eccedenti il limite di cui all'art. 32, c. 2, lett. b) Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 56, c. 5 (Sezione I) e/o dell'art. 56-bis, c. 1 (Sezione II). **La Sezione III, invece, deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole** di cui all'art. 56-bis, cc. 2 e 3, art. 56-bis, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, c. 1 L. 413/1991. Tale sistema non è esclusivo, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività oltre i limiti va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG. Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d'impresa di cui all'art. 55 Tuir, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti all'attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, rispettivamente nei rigli RF11 e RF35. Al fine di indicare nel rigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO.

## SCHEMA DI SINTESI

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESUPPOSTO OGGETTIVO</b>                              | ⇒ Il quadro RD del modello Redditi deve essere compilato ogni qualvolta si debba dichiarare il reddito secondo i criteri forfetari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEZIONE I DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>               | ⇒ Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32 Tuir, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato, in eccedenza, il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO E DEL COEFFICIENTE</b> | ⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.M. Economia-Agricoltura 20.04.2006 stabilisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;</li> <li>.. il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 56, c. 5 Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.</li> </ul> </li> <li>• Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;</li> <li>.. la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;</li> <li>.. i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>SOGGETTI COINVOLTI</b>                                 | ⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale disciplina di determinazione del reddito si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario;</li> <li>.. che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ESCLUSIONI</b>                                         | ⇒ Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

## Metodo di calcolo

- Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato per fasce di qualità e numero di capi allevati.

.. nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità;

Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato (totale A).

| Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità | Reddito Agrario | Coefficienti normalizzazione | Reddito Agrario normalizzato |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| I                                                     | 0,000000        | x 56,389                     | 0,000000                     |
| II                                                    | 0,000000        | x 32,222                     | 0,000000                     |
| III                                                   | 0,000000        | x 37,593                     | 0,000000                     |
| IV                                                    | 0,000000        | x 13,426                     | 0,000000                     |
| V                                                     | 0,000000        | x 11,934                     | 0,000000                     |
| VI                                                    | 0,000000        | x 1,00                       | 0,000000                     |
| TOTALE A REDDITI AGRARIO NORMALIZZATO                 |                 |                              | 0,000000                     |

.. nella sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie.

Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base (totale B).

- Tale valore deve essere riportato al rigo RD2.

| Specie animale                          | Num. capi allevati | Coefficienti normalizzazione | Numero Capi normalizzati |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bovini e bufalini da riproduzione       | 0,000000           | 1.750,000                    | 0,000000                 |
| Vitelloni                               | 0,000000           | 1.050,000                    | 0,000000                 |
| Manze                                   | 0,000000           | 600,000                      | 0,000000                 |
| Vitelli                                 | 0,000000           | 250,000                      | 0,000000                 |
| Suini da riproduzione                   | 0,000000           | 700,000                      | 0,000000                 |
| Suinetti                                | 0,000000           | 20,000                       | 0,000000                 |
| Suini leggeri da macello                | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Suini pesanti da macello                | 0,000000           | 300,000                      | 0,000000                 |
| Polli e fagiani da riproduzione         | 0,000000           | 29,500                       | 0,000000                 |
| Polli da carne                          | 0,000000           | 2,375                        | 0,000000                 |
| Tacchini da riproduzione                | 0,000000           | 48,000                       | 0,000000                 |
| Tacchini da carne leggeri               | 0,000000           | 8,500                        | 0,000000                 |
| Tacchini da carne pesanti               | 0,000000           | 20,000                       | 0,000000                 |
| Anatre, oche e capponi                  | 0,000000           | 10,000                       | 0,000000                 |
| Faraona da riproduzione                 | 0,000000           | 14,500                       | 0,000000                 |
| Volpi                                   | 0,000000           | 115,000                      | 0,000000                 |
| Lepri, visioni, nutrie e cincillà       | 0,000000           | 25,000                       | 0,000000                 |
| Conigli e porcellini d'india            | 0,000000           | 3,375                        | 0,000000                 |
| Ovini e caprini da riproduzione         | 0,000000           | 230,000                      | 0,000000                 |
| Pesci, crostacei e molluschi da consumo | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Cinghiali e cervi                       | 0,000000           | 250,000                      | 0,000000                 |
| Daini, mufloni, caprioli                | 0,000000           | 125,000                      | 0,000000                 |
| Puledri                                 | 0,000000           | 500,000                      | 0,000000                 |
| Alveari                                 | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Lumache consumo                         | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Struzzi da riproduzione                 | 0,000000           | 175,000                      | 0,000000                 |
| Struzzi da carne                        | 0,000000           | 125,000                      | 0,000000                 |
| Cani                                    | 0,000000           | 240,000                      | 0,000000                 |
| omissis ...                             |                    |                              |                          |
| TOTALE B NUMERO CAPI NORMALIZZATI       |                    |                              | 0,000000                 |

- Nello schema di calcolo vanno indicati:

## QUADRO RD

## • Sezione 1

- Nelle colonne 1 e 2 devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge.
- Nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2.
- Nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, c. 50 L. 662/1996, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70%.

- Per determinare il reddito deve essere indicato:
  - .. nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;
  - .. nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 32 Tuir;
  - .. nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;

.. nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532.

- Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2) previsto dal citato decreto.
- Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

## Sezione 2

- Nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 32 Tuir.
- Nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Tavola n. 2

Esempio di Compilazione della Sezione I – Azienda agricola con allevamento bovini

## Dati

- Terreni posseduti: seminativo irriguo (prima fascia).
- Reddito agrario: 254,14.
- Numero Bovini: 102.
- Numero Manze: 54.
- Numero Vitelli: 23.

| Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità | Reddito Agrario | Coefficienti normalizzazione | Reddito Agrario normalizzato |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| I                                                     | 254,14          | x 56,389                     | 14.330,70046                 |
| II                                                    | 0,000000        | x 32,222                     | 0,000000                     |
| III                                                   | 0,000000        | x 37,593                     | 0,000000                     |
| IV                                                    | 0,000000        | x 13,426                     | 0,000000                     |
| V                                                     | 0,000000        | x 11,934                     | 0,000000                     |
| VI                                                    | 0,000000        | x 1,00                       | 0,000000                     |
| TOTALE A REDDITI AGRARIO NORMALIZZATO                 |                 |                              | 14.330,70046                 |

| Specie animale                          | Num. capi allevati | Coefficienti normalizzazione | Numero Capi normalizzati |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bovini e bufalini da riproduzione       | 102                | 1.750,000                    | 178.500,000000           |
| Vitelloni                               | 0,000000           | 1.050,000                    | 0,000000                 |
| Manze                                   | 54                 | 600,000                      | 32.400,000000            |
| Vitelli                                 | 23                 | 250,000                      | 5.750,000000             |
| Suini da riproduzione                   | 0,000000           | 700,000                      | 0,000000                 |
| Suinetti                                | 0,000000           | 20,000                       | 0,000000                 |
| Suini leggeri da macello                | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Suini pesanti da macello                | 0,000000           | 300,000                      | 0,000000                 |
| Polli e fagiani da riproduzione         | 0,000000           | 29,500                       | 0,000000                 |
| Polli da carne                          | 0,000000           | 2,375                        | 0,000000                 |
| Tacchini da riproduzione                | 0,000000           | 48,000                       | 0,000000                 |
| Tacchini da carne leggeri               | 0,000000           | 8,500                        | 0,000000                 |
| Tacchini da carne pesanti               | 0,000000           | 20,000                       | 0,000000                 |
| Anatre, oche e capponi                  | 0,000000           | 10,000                       | 0,000000                 |
| Faraona da riproduzione                 | 0,000000           | 14,500                       | 0,000000                 |
| Volpi                                   | 0,000000           | 115,000                      | 0,000000                 |
| Lepri, visioni, nutrie e cincillà       | 0,000000           | 25,000                       | 0,000000                 |
| Conigli e porcellini d'india            | 0,000000           | 3,375                        | 0,000000                 |
| Ovini e caprini da riproduzione         | 0,000000           | 230,000                      | 0,000000                 |
| Pesci, crostacei e molluschi da consumo | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Cinghiali e cervi                       | 0,000000           | 250,000                      | 0,000000                 |
| Daini, mufoni, caprioli                 | 0,000000           | 125,000                      | 0,000000                 |
| Puledri                                 | 0,000000           | 500,000                      | 0,000000                 |
| Alveari                                 | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Lumache consumo                         | 0,000000           | 200,000                      | 0,000000                 |
| Struzzi da riproduzione                 | 0,000000           | 175,000                      | 0,000000                 |
| Struzzi da carne                        | 0,000000           | 125,000                      | 0,000000                 |
| Cani                                    | 0,000000           | 240,000                      | 0,000000                 |
| TOTALE B NUMERO CAPI NORMALIZZATI       |                    |                              | 216.650,000000           |

## SEZIONE I

Allevamento  
di animali

|     |                                                         |         |           |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RD2 | Numero dei capi normalizzati                            | 216.650 |           |
| RD3 | Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir | 60.791  |           |
| RD4 | Numero dei capi eccedenti (rigo RD2 – rigo RD3)         | 155.859 |           |
| RD5 | Reddito di allevamento eccedente                        |         | 9.123 ,00 |

## SEZIONE IV

Determinazione  
del reddito

|                                                     |                    |     |                    |                   |     |       |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-------------------|-----|-------|-----|
| RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 7) |                    |     |                    | 9.123             | ,00 |       |     |
| RD12 Recupero incentivi fiscali                     |                    |     |                    |                   | ,00 |       |     |
| RD14 Reddito                                        |                    |     |                    | 9.123             | ,00 |       |     |
|                                                     |                    |     |                    | Perdite pregresse |     |       |     |
| RD15 Perdite di impresa                             | Perdite di periodo |     | In misura limitata | In misura piena   | 4   |       |     |
|                                                     | 1                  | ,00 | 2                  | ,00               | 3   | ,00   |     |
|                                                     |                    |     |                    | ACE               |     | 2     |     |
| RD16 REDDITO (da riportare nel quadro RN)           |                    |     |                    | 1                 | ,00 | 9.123 | ,00 |

**QUADRO RD –  
SEZIONE II**

- La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui all'art. 32, c. 2, lett. b) Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 56, c. 1 Tuir.

• **Rigo RD6**

- Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa.

Quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) art. 32, c. 2 Tuir (si veda il paragrafo 15.8 della circolare 15.05.1997, n. 137/E).

• **Rigo RD7**

- Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

• **Rigo RD8**

- Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

• **Rigo RD9**

- Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall'attività agricola eccedente:  $RD7 \times RD8 / RD6$ , colonna 2.

**QUADRO RD –  
SEZIONE III**

- La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività:
  - .. di agriturismo, di cui alla L. 96/2006 per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, c. 1 L. 413/1991;
  - .. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, c. 2, lett. c) Tuir, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, c. 2 Tuir);
  - .. dirette alla fornitura di servizi di cui all'art. 2135, c. 3 c.c. (art. 56-bis, c. 3 Tuir);
  - .. di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti dall'art. 1, c. 423 L. 266/2005;
  - .. di enoturismo, ai sensi dell'art. 1, cc. 502-505 L. 2015/2017 per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, c. 1 L. 413/1991.

Tavola n. 3

**Esempio di compilazione della Sezione III – Azienda Agricola che svolge attività agrituristica**

| Dati                                         |                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reddito derivante dall'attività agrituristica: € 60.000.</li><li>• Reddito imponibile: € 60.000 x 25% = € 15.000.</li></ul> |           |                              |     |                            |           |           |     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|--|
| SEZIONE III<br>Attività agricole<br>connesse |                                                 | Agriturismo                                                                                                                                                         |           | Produzione di beni           |     | Fornitura di servizi       |           |           |     |  |
| RD10                                         | Reddito derivante da attività agricole connesse | 1                                                                                                                                                                   | 60.000,00 | 2                            | ,00 | 3                          | ,00       |           |     |  |
|                                              |                                                 | Commercio di piante                                                                                                                                                 |           | Energia da fonti rinnovabili |     | Enoturismo e/o oleoturismo |           |           |     |  |
|                                              |                                                 | 4                                                                                                                                                                   | ,00       | 5                            | ,00 | 6                          | 15.000,00 | 7         | ,00 |  |
|                                              |                                                 |                                                                                                                                                                     |           |                              |     |                            |           |           |     |  |
| SEZIONE IV<br>Determinazione<br>del reddito  |                                                 | RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 7)                                                                                                                 |           |                              |     |                            |           | 15.000,00 |     |  |
| RD12 Recupero incentivi fiscali              |                                                 |                                                                                                                                                                     |           |                              |     |                            |           |           |     |  |
| RD14 Reddito                                 |                                                 |                                                                                                                                                                     |           |                              |     | 15.000,00                  |           |           |     |  |
| RD15 Perdite di impresa                      |                                                 | Perdite di periodo                                                                                                                                                  |           | Perdite pregresse            |     |                            |           |           |     |  |
|                                              |                                                 | 1                                                                                                                                                                   |           | 2                            |     | 3                          |           | 4         |     |  |
|                                              |                                                 | ,00                                                                                                                                                                 |           | ,00                          |     | ,00                        |           | ,00       |     |  |
| RD16 REDDITO (da riportare nel quadro RN)    |                                                 |                                                                                                                                                                     |           | ACE                          |     |                            |           | 2         |     |  |
|                                              |                                                 |                                                                                                                                                                     |           | 1                            |     |                            |           | 15.000,00 |     |  |

# DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2025 IMPRESE AGRICOLE

## SOMMARIO

- TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI 2025 (SALVO MAGGIORAZIONI)
- CASO PRATICO

L. 29.12.1993, n. 580 - Art. 3, c. 4 L. 8.08.1966, n. 421 - Nota MIMIT 18.12.2024, n. 127214  
D.M. Imprese e Made in Italy 21.04.2011, 23.02.2023 e 28.02.2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 18.12.2024, n. 127214, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che rimangono **invariate rispetto al 2024**. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il triennio 2023-2025. Anche le imprese agricole sono coinvolte dall'adempimento.

## TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI 2025 (SALVO MAGGIORAZIONI)

### Imprese già iscritte

### Imprese di nuova iscrizione

|   | Da €          | A €           | Misure fisse e aliquote -<br>da ridurre del 50% |     |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|
|   | 0,00          | 100.000,00    | € 200,00 (misura fissa)                         | (+) |
| 1 | 100.000,01    | 250.000,00    | 0,015%                                          | (+) |
| 2 | 250.000,01    | 500.000,00    | 0,013%                                          | (+) |
| 3 | 500.000,01    | 1.000.000,00  | 0,010%                                          | (+) |
| 4 | 1.000.000,01  | 10.000.000,00 | 0,009%                                          | (+) |
| 5 | 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005%                                          | (+) |
| 6 | 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003%                                          | (+) |
| 7 | 50.000.000,01 | -             | 0,001% (massimo € 40.000)                       | (+) |

€ 100,00  
(U.L. € 20,00)

- Società di persone.
- Società di capitali.
- Cooperative.
- Consorzi.

### DIRITTO IN MISURA PERCENTUALE

**Importo totale:** somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati**.

La misura prevista per la **prima fascia di fatturato**, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla **riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).

Anche l'**importo massimo da versare, pari a € 40.000**, è soggetto alla **riduzione del 50%**, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Riduzione del 50% per il 2025



### DIRITTO IN MISURA FISSA

La società semplice agricola<sup>(1)</sup> paga, in via transitoria, il diritto in misura fissa.

€ 50,00  
(U.L. € 10,00)

Imprese individuali

Iscritte nella **sezione ordinaria**.

€ 100,00  
(U.L. € 20,00)

Iscritte/annotare nella **sezione speciale**.

€ 44,00  
(U.L. € 8,80)<sup>(2)</sup>

### UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto **pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero [art. 9, c. 2, lett. b) D.P.R. 7.12.1995, n. 581].

€ 55,00

### SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

### Note

<sup>(1)</sup> Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

<sup>(2)</sup> Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.

